

**Regolamento
sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di
incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato**
del 14 marzo 1995 (stato 10 marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti:

- l'art. 10 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- gli art. 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128 della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975;
- gli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR);
- la legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI),¹

decreta:

Scopo e definizione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l'organizzazione dell'allarme sia l'intervento in caso di incidente chimico.

²Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l'incolumità della popolazione o minacciare l'ambiente.

³Quando l'evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente.²

⁴Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.³

Competenze

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell'economia, organizza i preparativi e il servizio d'allarme e di intervento in caso di incidente chimico.

Competenze delegate

Art. 3 ¹Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l'intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.

²L'istruzione è assicurata dalla Federazione con l'aiuto dei servizi tecnici cantonali.

Finanziamento

a) Oneri

Art. 4 ¹Il Cantone provvede all'acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.

²I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.

b) Sussidi

³Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.

Organizzazione

a) Allarme

Art. 5 In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d'urgenza.

¹ Ingresso modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

² Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

³ Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

b) Comando durante l'intervento

Art. 6 ¹In caso di incidente chimico la direzione dell'intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.
²Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell'amministrazione e di specialisti esterni.

c) Informazione

Art. 7 ¹Durante l'incidente, il capo intervento è responsabile dell'informazione della popolazione, che avviene tramite la Polizia cantonale.
²Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell'incidente sono rilasciate dal Dipartimento.

d) Risanamento

Art. 8 ¹Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.
²Quando il risanamento richiede l'intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.
³Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.

Inchiesta

Art. 9 ¹L'inchiesta sulle cause e le responsabilità dell'incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.
²Copia del rapporto d'inchiesta deve essere inviata all'Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.

Spese

a) Conteggio

Art. 10 ¹Le spese d'intervento sono a carico dei perturbatori.
²Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall'obbligato un deposito cauzionale oppure un'altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.
³È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.

b) Procedura d'incasso

Art. 11 ¹I costi dell'intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.⁴
²Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.

Indennità

a) Personale

Art. 12 ¹Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.
²Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio.⁵
³Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.
⁴Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016.⁶

b) Mezzi e materiale

Art. 13 ¹L'impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:
a. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 130.-;
b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 80.-;

⁴ Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73; precedente modifica: BU 2019, 341.

⁵ Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.

⁶ Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.

c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1'000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.

²Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:

- a. fino a ml 50, fr. 390.-;
- b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.

³Per l'impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.

⁴L'altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d'acquisto.

⁵Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.

c) Tassa di cancelleria

Art. 14⁷ Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.

Disposizione finale

Art. 15 ¹È abrogato il decreto esecutivo per l'organizzazione dell'allarme e dell'intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l'approvazione federale⁸, ed entra immediatamente in vigore.⁹

Pubblicato nel BU **1995**, 299.

⁷ Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.

⁸ Approvazione federale: 26 maggio 1995.

⁹ Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.